

Foia, in Gazzetta la circolare applicativa

di Paola Mammarella

Prevale sempre l'interesse del cittadino a conoscere: dal Governo istruzioni alle PA sull'accesso civico



17/07/2017 – L'Amministrazione ha sempre il dovere di fornire una risposta al cittadino. Sono i principi espressi nella [circolare 2/2017](#), emanata dal Governo per aiutare le Amministrazioni a destreggiarsi con le regole sull'accesso pubblico sul modello del Freedom of Information Act (FOIA) inglese.

Foia, le istruzioni del Governo alle Amministrazioni
Il Dipartimento per la funzione pubblica ha spiegato che le Amministrazioni non possono prevedere degli adempimenti a carico del cittadino come condizione per il rilascio delle informazioni.

Il cittadino ha sempre diritto ad una risposta, positiva o negativa, da parte dell'Amministrazione. I casi in cui [certe informazioni devono restare riservate](#) sono stati già fissati dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). In caso di dubbio sulla possibilità di diffondere alcune informazioni, aggiunge ora il Dipartimento, deve prevalere l'interesse a conoscere.

Dal punto di vista operativo, le Amministrazioni dovranno fornire ai cittadini tutti gli strumenti per inoltrare domande corrette dal punto di vista formale. Le PA non potranno limitarsi a rifiutare le domande. Dovranno spiegare le ragioni e facilitare l'istanza per il riesame. Il Governo considera inoltre auspicabile la creazione di un registro informatico per la gestione degli accessi e dei flussi documentali.

Foia, come funziona l'accesso civico

Ricordiamo che la **Riforma della Pubblica Amministrazione** ([Legge 124/2015](#)) ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza. L'accesso civico è stato poi regolato dal [D.lgs. 97/2016](#) e dalle [linee guida](#) dell'Anac.

Sono obbligati a rendere pubblici i documenti le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli ordini professionali, le associazioni o fondazioni con un bilancio superiore a 500mila euro.

Restano **escluse dall'obbligo di trasparenza** le informazioni coperte dal segreto di Stato. Si deve inoltre valutare volta per volta se la divulgazione di determinati documenti si riferisce a dati personali o sensibili o se può pregiudicare la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali, lo svolgimento di attività ispettive, gli interessi economici e commerciali pubblici o privati, la segretezza della corrispondenza. In questi casi, il rifiuto va sempre adeguatamente motivato.